Giurisprudenza

Civile Ord. Sez. 1 Num. 4703 Anno 2018
Presidente: AMBROSIO ANNAMARIA
Relatore: FRAULINI PAOLO
Data pubblicazione: 28/02/2018

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 5931/2014 R.G. proposto da

BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A., rappresentata e difesa dagli avv. Francesco Benatti, Luciano Pontiroli, Vincenzo Messina e Federico Hernandez, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via A. Gramsci n. 14, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BANCA IMI S.P.A., rappresentata e difesa dall'avv. Antonio Ferraguto con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, via Liberiana n. 17, giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale–

E contro

SANTOMAURO SALVATORE, rappresentato e difeso dagli avv. ti Giuseppe Maggioni e Maurizio Calò, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, via Cassiodoro n. 19 giusta procura in calce al controricorso;

– controricorrente e ricorrente incidentale–

ORD. 1069/2017

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

nonché

MINGOIA VINCENZO e PIEMONTE SALVATORE

– intimati –

avverso la sentenza della Corte di appello di Palermo n. 1215/13 depositata il 23 luglio 2013.

Udita la relazione svolta nella Camera di Consiglio del 9 ottobre 2017 dal Consigliere Paolo Fraulini;

FATTI DI CAUSA

1. La Corte di appello di Palermo ha condannato in solido Intesa Fiduciaria SIM s.p.a., Banca Caboto s.p.a. e Salvatore Piemonte a pagare in favore di Salvatore Santomauro la somma di euro 103.262,61, oltre accessori, e il Piemonte a tenere indenne dalla condanna la Banca Caboto s.p.a., regolando le spese di lite.

2. Il giudice di appello, dopo aver dichiarato Banca Caboto passivamente legittimata al giudizio in quanto sostanzialmente coincidente con la sim alla quale era stato affidato l'investimento, ne ha affermato la responsabilità risarcitoria in solido con la Banca Fiduciaria Sim e con Salvatore Piemonte per la perdita patrimoniale relativamente a un investimento gestito del marzo 1999 subita da Salvatore Santomauro, al quale i condannati avevano omesso di fornire tempestive e veritiere notizie sul negativo andamento dei rendimenti.

Avverso tale sentenza BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. (già IntesaBci Fiduciaria S.I.M. s.p.a.) ricorre con quattro motivi, resistiti da BANCA IMI S.P.A. (già Banca Caboto s.p.a.) con controricorso contenente ricorso incidentale per quattro motivi e da SANTOMAURO SALVATORE con controricorso contenente ricorso incidentale condizionato per un motivo. Vi sono controricorsi ai ricorsi incidentali. La ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis cod. proc. civ.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso principale di BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. lamenta:

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

1.1. Primo motivo: «Omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.; parziale nullità della sentenza per omissione della concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto della decisione in violazione dell'art. 132, comma secondo, n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360, n. 4 c.p.c.» deducendo l'omesso esame delle proprie doglianze inerenti alla riconoscibile diversità degli estratti conto pretesamente falsi rispetto a quello vero, ciò che aveva spinto la Corte di appello ad affermare che i tre documenti fossero del tutto uguali, quanto a veste formale e impostazione; e aggiungendo l'eccezione di nullità della sentenza impugnata per avere completamente omesso di riassumere gli elementi in fatto e in diritto della decisione, con particolare riguardo all'affermata unicità giuridica tra la banca e la fiduciaria.

1.2. Secondo motivo: «Violazione e falsa applicazione degli artt. 31, comma 3, e 199 del t.u.i.f. e dell'art. 60, comma 4, del d. lg. 23 luglio 1996, n. 415, in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che era stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, c.p.c.» deducendo l'erronea attribuzione nei confronti della fiduciaria della responsabilità solidale con il Mingoia, l'unico ad aver contrattato con il Santomauro e l'omesso esame della assenza di alcuna autorizzazione del promotore ad esercitare fuori sede nell'interesse del proponente e al contenuto del conferimento dell'incarico di promotore finanziario al Mingoia, da cui risultava evidente l'estraneità della finanziaria a qualsiasi iniziativa svolta dai promotori nei confronti del Santomauro.

1.3. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 31 D. Lgs. 58/98 e comunque 1218 c.c., degli artt. 23, comma 6, e 31, comma 3, t.u.i.f., in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la corresponsabilità della ricorrente nella causazione del danno,

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

nonostante la stessa sentenza impugnata avesse dato atto dell'adempimento all'obbligo di rendiconto su di essa gravante.

1.4. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 c.c. in relazione all'art. 360, n. 3 c.p.c.» deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui non ha ritenuto sussistere gli estremi per affermare il concorso del Santomauro nella causazione del danno, o meglio la sua responsabilità esclusiva per avere omesso di informarsi sui rendimenti periodici dell'investimento effettuato.

2. Il ricorso incidentale di Banca Imi s.p.a. lamenta:

2.1. Primo motivo: «Nullità della sentenza ex art. 360, n. 4 cod. proc. civ. per omessa indicazione dei motivi in fatto e in diritto della decisione ai sensi dell'art. 132 cod. proc. civ.» deducendo la nullità della sentenza per avere la Corte territoriale omesso di motivare in diritto l'affermata responsabilità solidale della ricorrente incidentale per i fatti dedotti in giudizio.

2.2 Secondo motivo: «Violazione degli artt. 1218, 1292, 1294, 2049 cod. civ. ex art. 360, primo comma n. 3 cod. proc. civ.: inesistenza di un vincolo di solidarietà passiva fra Banca IMI, già Banca Caboto, BG Fiduciaria SIM s.p.a. ed il signor Piemonte» deducendo l'erronea applicazione dei principi codicistici in tema di responsabilità civile e di obbligazioni solidali, per avere la Corte di appello omesso di spiegare le ragioni per cui ha ritenuto sussistere la responsabilità della ricorrente incidentale nella vicenda e la sua solidarietà con gli altri soggetti ritenuti responsabili.

1.1. Terzo motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art 31 D. Lgs. 58/98 e comunque omesso esame di un fatto decisivo che era stato oggetto di discussione tra le parti ai sensi dell'art. 360, n. 5, cod. proc. civ.» deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui ha ritenuto la corresponsabilità della ricorrente incidentale nella causazione del danno, nonostante l'assenza di alcuna prova che il Piemonte fosse un intermediario abilitato e pertanto legittimato a impegnare il mandante, non essendosi

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

avveduta la corte di appello dell'assenza di qualsiasi prova della esistenza di un mandato tra il predetto e la sim.

1.2. Quarto motivo: «Violazione e falsa applicazione dell'art. 1227 ex art. 360, n. 3 cod. proc. civ.» deducendo l'erroneità della sentenza nella parte in cui la sentenza impugnata non ha ritenuto sussistere gli estremi per affermare il concorso del Santomauro nella causazione del danno, o meglio la sua responsabilità esclusiva per avere omesso di informarsi sui rendimenti periodici dell'investimento effettuato.

3. Il controricorrente Santomauro ha chiesto respingersi gli avversi ricorsi e in via incidentale, condizionatamente all'accoglimento dei predetti, proposto ricorso per un motivo, con il quale deduce «Violazione e falsa applicazione degli artt. 1334 e 1335 c.c., nonché dell'art. 23, comma 6°, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c.» affermando l'erroneità della sentenza impugnata per avere ritenuto che per dimostrare la conoscenza in capo al destinatario dei rendiconti fosse sufficiente il loro invio all'indirizzo di casella postale pattuito, in assenza di qualsiasi prova di effettiva conoscenza in relazione alla diligenza imposta agli operatori finanziari dal TUF.

4. I ricorsi BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. e BANCA IMI S.P.A. vanno respinti.

5. RICORSO BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A.

5.1 Il primo motivo è in parte inammissibile e in parte infondato. È inammissibile laddove lamenta un vizio di motivazione posto che, nel vigore del nuovo testo dell'art. 360 n. 5 cod. proc. civ., non lamenta l'omissione di un fatto, ma in realtà la contraddittorietà della motivazione resa dal giudice di appello su un fatto esaminato (*id est*: l'identità o diversità dei rendiconti falsi rispetto a quello vero) e sulla correttezza complessiva del ragionamento in relazione alla ritenuta esistenza di corresponsabilità tra promotore e società coinvolte. La censura, quindi, tende a far compiere a questa Corte un

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

nuovo giudizio di fatto sul materiale probatorio acquisito, inammissibile in questa sede, oltre che in violazione dei nuovi limiti di deducibilità del vizio di motivazione in Cassazione (Cass., Sez. U, 22 settembre 2014, n. 19881). È infondato laddove deduce la nullità della sentenza, posto che per aversi nullità occorre che il provvedimento sia privo dei requisiti minimi di cui all'art. 132, secondo comma, numero 4, cod. proc. civ., con ciò intendendosi non già la materiale omissione di una intestazione formale che faccia riferimento ai motivi di fatto e di diritto, ma l'assenza di qualsivoglia argomento che possa far ritenere che il giudicante abbia ben compreso la *res litigiosa* e illustrato le ragioni della decisione resa (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 216 del 11/01/2006; id. Sez. 5, Sentenza n. 13990 del 22/09/2003); nel caso di specie la sentenza impugnata nello svolgimento del processo (pagg. 1- 4) ha dato conto sia di quale fosse la questione sottoposta al suo giudizio sia delle posizioni delle parti in relazione ad essa, così da doversi escludere la sussistenza della lamentata nullità.

5.2 Il secondo motivo è inammissibile perché tende a far compiere a questa Corte una nuova indagine di merito sul contenuto dei mandati fiduciari sottoscritti tra le parti, peraltro genericamente citati senza alcuna trascrizione del loro contenuto o rinvio a precisi documenti processuali identificativi, in violazione dell'art. 366 n. 4 cod. proc. civ. Quanto al preteso vizio di motivazione, la censura è inammissibile poiché viola i limiti della deducibilità del motivo ex art. 360 n. 5 cod. proc. civ., posto che, più che un'omissione di fatti principali o secondari decisivi per il giudizio il motivo, contiene una critica alla congruità della motivazione resa dalla Corte di appello, non più consentita (vedi Sezioni Unite citate sub 5.1.).

5.3 Il terzo motivo è inammissibile perché tende a far compiere a questa Corte un nuovo giudizio sulla concludenza delle prove acquisite in atti con rifermento alla correttezza della

dirittobancario.it

DB Giurisprudenza

corresponsabilità della fiduciaria nella causazione del danno, non consentito in questa sede nemmeno qualora, ad onta della rubrica, si volesse ritenere il motivo sostanzialmente contenente una censura ai sensi del n. 5 dell'art. 360 cod. proc. civ., in presenza di una motivazione di appello né apparente, né illogica o perplessa.

5.4 Il quarto motivo è inammissibile, posto che la Corte di appello ha fornito motivazione delle ragioni addotte per escludere l'applicabilità alla fattispecie dell'art. 1227 cod. civ. (cfr. pag. 11) sicché anche questa censura, pur formalmente lamentando la falsa applicazione del citato articolo, in realtà si sostanzia in un'inammissibile critica alla ricostruzione fattuale della vicenda, non consentita in questa sede in presenza di una motivazione di appello né apparente, né illogica o perplessa.

6. *RICORSO INCIDENTALE BANCA IMI S.P.A.*

6.1 Il primo motivo è infondato per le ragioni già esposte sub 5.1 in relazione alla reiezione dell'analogo motivo formulato dalla ricorrente principale.

6.2 Il secondo e il terzo motivo sono inammissibili. La Corte di appello ha motivato sia sulla sussistenza dei presupposti per l'affermazione della responsabilità contrattuale (violazione doveri di correttezza e buona fede incombenti sui promotori e sugli intermediari), sia sulla ragione dell'estensione della responsabilità alla (allora) Banca Caboto (pagg. 6-7). In tale contesto le censure, sotto l'apparente allegazione di una falsa applicazione della normativa richiamata nel motivo come violata, in realtà contengono una diversa ricostruzione in fatto della vicenda, che è inammissibile in questa sede, in presenza di una motivazione resa dal giudice del merito né apparente, né illogica o perplessa.

6.3 Il quarto motivo è inammissibile per le stesse ragioni illustrate sub 5.4 in relazione ad analoga censura della ricorrente principale.

dirittobancario.it

7. Il ricorso incidentale proposto dal Santomauro, in quanto condizionato, è assorbito dal rigetto degli altri ricorsi.

8. La soccombenza regola le spese.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso principale e quello incidentale; dichiara assorbito il ricorso incidentale condizionato; condanna BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. e BANCA IMI S.P.A. in solido tra loro al pagamento in favore di SANTOMAURO SALVATORE delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 7.000,000 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 e agli accessori di legge.

Ai sensi dell'art. 13 comma 1 quater del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito dall'art. 1, comma 17 della l. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte di BG FIDUCIARIA S.I.M. S.P.A. e di BANCA IMI S.P.A. dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto rispettivamente per il ricorso principale e per quello incidentale a norma del comma 1-*bis* dello stesso articolo 13.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 9 ottobre 2017.

dirittobancario.it